



Rete Ferroviaria Italiana

06/06/2006

RFI-DTC\

A0010\PI\2006\0001528

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
c.a. Ing. Alberto CHIOVELLI
Via Caraci, 36

00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo)

Loro Sedi

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123

00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato

Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)

Loro Sedi

OGGETTO: Prescrizione concernente "Prestazione di servizi tra Imprese Ferroviarie".

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra ed in attuazione delle responsabilità in materia di sicurezza attribuite a questa Direzione, si riportano di seguito le prescrizioni necessarie alla realizzazione di prestazioni di servizi tra imprese ferroviarie.

1. L'impresa ferroviaria in possesso di Certificato di Sicurezza alla quale è stata assegnata una traccia oraria (impresa assegnataria della traccia) è sempre l'unica responsabile dell'effettuazione in sicurezza dei treni su tale traccia e del rispetto di norme, standard, disposizioni e prescrizioni in vigore per i servizi connessi.
2. Nel caso in cui l'impresa assegnataria della traccia intenda avvalersi in mansioni di sicurezza (condotta, verifica del materiale rotabile, accompagnamento, manovra e formazione treni) di personale non direttamente dipendente da essa e/o utilizzare materiale rotabile non di sua proprietà, tale modalità di gestione della traccia e/o dei servizi correlati deve essere preventivamente inserita nel sistema di gestione della Sicurezza dell'impresa assegnataria stessa, prospettando anche le modalità di verifica dell'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa dalla quale saranno reperite le risorse.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.866.132.112,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



3. Parimenti, qualora un'impresa ferroviaria intenda rendere disponibile ad altre imprese ferroviarie assegnatarie di tracce personale coinvolto in mansioni di sicurezza, materiale rotabile per l'effettuazione di treni e/o tradotte, o fornisca servizi ad altra Impresa Ferroviaria assegnataria di traccia e, ovviamente, in possesso di proprio Certificato di Sicurezza valido per l'attività da effettuare, essa deve riportare e adeguatamente trattare nel proprio sistema di gestione della sicurezza la parte complementare rispetto all'impresa alla quale saranno forniti i servizi con i necessari rimandi al sistema di gestione della sicurezza dell'impresa assegnataria di traccia ricevente, in modo da garantire in ogni caso il corretto utilizzo del personale, la coerente utilizzazione dei rotabili e il sicuro svolgimento dei servizi eventualmente forniti al fine di rendere tracciabile quanto richiesto dalla normativa vigente.
4. Prima dell'attivazione dei servizi da effettuare secondo le modalità di cui ai precedenti punti, le due imprese devono concordemente disciplinare in dettaglio la gestione delle interfacce nelle attività connesse con la sicurezza. Deve tra l'altro essere individuato da ciascuna delle due imprese un responsabile della gestione delle interfacce con l'altra impresa.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Michele Elia